

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **851/1988** (ECLI:IT:COST:1988:851)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **05/07/1988**

Deposito del **21/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13953**

Atti decisi:

N. 851

ORDINANZA 5-21 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 e tabella D allegata della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984) e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 novembre 1984 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Carchio Gian Paolo contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altro, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297-

bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 4 agosto 1986 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Fornaciari Carlo e l'INPS, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza in data 5 dicembre 1984 (R.O. n. 547/85), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui dispone che le quote di aggiunta di famiglia, nonché ogni altro trattamento di famiglia, comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo più elevato, in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori (nella specie, dipendenti dello Stato), secondo la tabella D allegata alla predetta legge;

che il Pretore di Modena, con ordinanza emessa il 4 agosto 1986 (R.O. n. 81/87), ha sollevato: a) in via principale, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 20 della legge n. 730 del 1983 e della tabella D ad essa annessa, nonché dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in quanto, in violazione degli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 31, primo comma, e 36, primo comma, Cost., condizionano a determinati redditi familiari, in relazione al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, ed anche indipendentemente da tale numero (art. 23, quarto comma), la corresponsione degli assegni familiari di cui al d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, come di ogni altro trattamento per carichi di famiglia; b) in subordine, questione di legittimità costituzionale di entrambe le norme testé citate, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 36, primo comma, e 53, primo e secondo comma, Cost., nel condizionare a determinati redditi familiari, in relazione al numero delle persone a carico dei soggetti percettori ed anche indipendentemente da tale numero, la corresponsione degli assegni suddetti, determinano i redditi stessi, con riguardo all'importo assoggettabile ad imposta sul reddito delle persone fisiche e non, invece, a quello minore risultante dalla detrazione dal primo dell'importo pagato (o comunque dovuto a tale titolo da colui o da coloro i cui redditi concorrono alla formazione di quello familiare complessivo);

che il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia ha rilevato che, essendo l'aggiunta di famiglia di cui al D.C.P.S. 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modifiche, collegata al carico familiare del lavoratore, la sua soppressione, anche se solo in alcuni casi, implica violazione dell'art. 3 Cost.: infatti, la stessa retribuzione verrebbe attribuita ai lavoratori sia con carichi di famiglia che senza, così prevedendosi eguale trattamento pur in presenza di situazioni diverse; resterebbero, inoltre, violati gli artt. 29 e 31 Cost. poiché le norme censurate limiterebbero i diritti della famiglia e non ne agevolerebbero la formazione;

che il Pretore di Modena ha rilevato che il dipendente con carichi di famiglia, ma con reddito (proprio o familiare) superiore ai limiti fissati dalle leggi in questione, non ha diritto ad alcun emolumento che lo sovvenga in ordine alle maggiori spese incontrate per il mantenimento della famiglia: ciò che violerebbe l'art. 31 Cost., rendendo irrilevante, ai fini del trattamento economico, avere o non carichi di famiglia; lo stesso art. 31 nonché l'art. 29 Cost., disconoscendosi i diritti della famiglia e non agevolandosi l'adempimento dei doveri familiari; l'art. 36 Cost., risultando la retribuzione inadeguata alle esigenze familiari; ed, infine, l'art. 53 Cost. perché la mancata considerazione dell'imposta dovuta implica un peggior trattamento per le famiglie monoreddito, nelle quali l'imposta pagata risulta maggiore che non nelle

famiglie nelle quali il reddito sia diviso tra più titolari;

Considerato che gli assegni familiari o l'aggiunta di famiglia rappresentano non tanto una parte dello stipendio o salario, quanto un'ulteriore erogazione a carattere assistenziale e sociale destinata alle necessità familiari;

che, nel caso di redditi superiori ad un certo limite, il legislatore ha discrezionalmente valutato già sufficienti i redditi medesimi al soddisfacimento delle esigenze personali e familiari dei lavoratori ed ha conseguentemente ravvisato la non necessità di un'ulteriore prestazione a carattere assistenziale;

che sembra impropriamente richiamato l'art. 29 Cost. che, riguardando i diritti della famiglia quale società naturale, concerne l'ambito delle norme che favoriscono il ricongiungimento dei lavoratori, la successione dei familiari nei rapporti di locazione e simili;

che non sembra ipotizzabile un contrasto con l'art. 31 Cost. poiché l'assegno familiare (nei casi in cui i livelli di reddito siano discrezionalmente valutati dal legislatore come inadeguati al soddisfacimento delle esigenze familiari) è destinato appunto ad agevolare l'adempimento dei doveri familiari;

che il riferimento all'art. 36 Cost. appare improprio, considerata la natura non propriamente retributiva degli assegni familiari;

che, quanto al richiamo all'art. 53 Cost., va rilevato che i limiti di reddito, presi in considerazione per stabilire se le condizioni economiche familiari siano tali o non da giustificare il suddetto intervento integrativo di natura sociale, non possono essere stabiliti se non con riferimento ai redditi stessi e non anche all'importo che di essi residua dopo l'adempimento di obblighi imposti da norme aventi finalità e natura del tutto estranee all'ambito della normativa censurata;

che, pertanto, le esaminate questioni appaiono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1984) e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36, primo comma, e 53, primo e secondo comma, Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia e dal Pretore di Modena con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.